



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Ministero dell'Istruzione



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CANEVARI" DI VITERBO**

Via Carlo Cattaneo, n. 5/7- cap 01100 – Viterbo (Vt)

tel. 0761308111 – CU:UFDCA3

e-mail [vtic833009@istruzione.it](mailto:vtic833009@istruzione.it) PEC [vtic833009@pec.istruzione.it](mailto:vtic833009@pec.istruzione.it)

CF 80024060560

Sito web: <http://www.iccanevari.edu.it>



Agli atti

## **CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DELL'ISTRUZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

Gli articoli 6 e 7 del D.L n 62/2017, definiscono le modalità di ammissione alla classe successiva e all'Esame di stato conclusivo del I ciclo dell'istruzione per gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di I Grado.

Si definiscono i seguenti criteri generali, che partono dal presupposto che la valutazione:

1. ha per oggetto il processo formativo degli alunni e delle alunne;
2. concorre al successo formativo;
3. documenta lo sviluppo dell'identità personale e culturale.

Appurata la validità dell'anno scolastico (obbligo di frequenza di almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti in ordine allo stato di salute dell'alunno o al suo inserimento in percorsi di recupero presso strutture accreditate ovvero il non essere

incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249), si definiscono i criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, al fine di garantire l'equità e la trasparenza della valutazione.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe, sulla base di

1. obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione;
2. di quanto richiamato dalle norme vigenti;
3. di una visione olistica della persona

valuta l'ammissione o non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

### **CRITERI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO**

Secondo il D. lgs. 62/17 l'alunno è ammesso alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del I ciclo dell'istruzione, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, **quindi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.**

Si terrà ovviamente conto:

1. del percorso effettuato rispetto alla situazione iniziale;
2. del grado di maturazione dimostrato;
3. dell'interesse e impegno dimostrati;
4. delle risposte agli stimoli proposti;

Il Consiglio di Classe valuterà l'alunno tenendo conto dei criteri sopra elencati. **Una seria e motivata opportunità di consentire l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato verrà valutata a maggioranza quando l'alunno, in sede di scrutinio, abbia proposte di voto che comprendano quattro valutazioni inferiori a 6/10 (di cui almeno due inferiori a 5/10).**

Per quanto riguarda l'ammissione all'esame di Stato verrà operata una seria ed opportuna valutazione della possibilità di ammissione dell'alunno, qualora lo stesso riporti una valutazione inferiore a sei decimi in tutte le discipline oggetto di prova scritta.

In ogni caso le insufficienze sono riportate nel documento di valutazione con il voto reale.

### **NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA**

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e decisione a maggioranza, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, nel rispetto dei criteri espressi al punto precedente.

Per l'insegnamento della religione cattolica, o dell'attività alternativa alla religione, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione, ove determinante, diventa un giudizio motivato, scritto a verbale.

In caso di non ammissione, da stabilire da parte del Consiglio di classe tramite votazione all'unanimità o a maggioranza, si informerà la famiglia e si attiveranno strategie e azioni specifiche che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

In ogni caso, nel deliberare la non ammissione alla classe successiva, verranno valutati soprattutto, al di là della presenza del numero di insufficienze previsto al precedente punto:

- a. i progressi registrati nell'anno scolastico in corso e/o nel triennio;
- b. la situazione di partenza;
- c. le potenzialità personali e l'impegno dimostrati nell'anno scolastico in corso e /o nel corso del triennio;
- d. l'atteggiamento e la partecipazione dimostrati nell'anno scolastico in corso e /o nel triennio rispetto a tutte le Offerte Formative proposte dall'Istituzione scolastica e alle iniziative di recupero adottate dal Consiglio di classe o dai singoli insegnanti;
- e. la situazione affettiva, socio-relazionale, economica e sanitaria;
- f. il grado complessivo di maturazione rispetto agli impegni scolastici e al contesto della classe;
- g. il contesto in cui l'alunno ripetente verrà a trovarsi.

La frequenza di almeno tre quarti del monte orario annuo previsto è in ogni caso criterio imprescindibile per poter procedere allo scrutinio finale dell'alunno, salvo le motivazioni derogatorie approvate dal Collegio dei Docenti nel corso dell'anno scolastico 2020/21.

### **CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO**

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe dispone l'ammissione degli studenti all'esame di Stato, in via generale, **anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline e con giudizio di idoneità/ammissione anche inferiore ai 6/10, fatti salvi i criteri sopra esposti per l'ammissione alla classe successiva.**

Tuttavia, esistono requisiti generali disposti per legge, che devono necessariamente essere realizzati per poter disporre l'ammissione all'esame:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le motivate e sovra esposte deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
2. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi (criterio derogato per l'anno scolastico 2021/22 dall'OM 64/2022).

Per l'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa alla religione il voto espresso nella deliberazione di non ammissione, ove decisivo, diventa un giudizio motivato, scritto a verbale.

### **Criteri per l'attribuzione del voto di idoneità per l'ammissione all'Esame di Stato**

Al termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, un voto di ammissione espresso in decimi, senza frazioni decimali e anche

inferiore a 6/10.

Preliminarmente, si parte dal presupposto che la valutazione ha per oggetto il processo formativo degli alunni e delle alunne, concorre al successo formativo e documenta lo sviluppo dell'identità personale e culturale.

Al fine di garantire l'equità e la trasparenza della valutazione, il Consiglio di Classe, sulla base di

- a) obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione;
- b) di quanto richiamato dalle norme vigenti;
- c) di una visione olistica della persona valuta:

1. i risultati conseguiti nelle discipline di studio, evidenziati oggettivamente dalla media dei voti dello scrutinio finale del terzo anno di corso e degli anni precedenti, che fungono da mero riferimento, puramente indicativo;
2. i progressi registrati nell'anno scolastico in corso e nel triennio;
3. la situazione di partenza;
4. le potenzialità personali e l'impegno dimostrati nel corso del triennio;
5. la partecipazione e l'impegno dimostrati nel triennio rispetto a tutte le Offerte Formative proposte dall'Istituzione scolastica.

La media definita nel punto 1 non deve assolutamente costituire, di per se stessa, la valutazione di ammissione e va integrata dal Consiglio di classe, sulla base dei precedenti parametri, di cui alle lettere a), b) e c) e ai numeri 2, 3, 4 e 5 del presente paragrafo. Analoga formulazione dei principi sopra elencati viene resa anche nel documento di presentazione dell'esame di Stato conclusivo del I ciclo dell'istruzione.

Nel caso di valutazioni insufficienti, il Consiglio di classe motiverà l'ammissione all'Esame di Stato, eventualmente anche con voto inferiore ai 6/10 (e comunque mai inferiore ai 5/10), non solo sulla base dei parametri poco sopra esposti, ma anche considerando il percorso effettuato dall'alunno in relazione alle sue potenzialità, le risposte agli stimoli e alle occasioni di recupero proposti dai docenti e la eventuale particolare situazione socio-sanitario-economico-affettiva dello stesso.

Deliberato dal Collegio dei Docenti del 15 maggio 2024